

numero			Bellinzona
205	cl	1	17 gennaio 2018
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)  
3003 Berna

e-mail: [wasser@bafu.admin.ch](mailto:wasser@bafu.admin.ch) (pdf e word)

### **Procedura di consultazione concernente la modifica dell'allegato 2 cifra 11 capoverso 3 dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc)**

Signor Presidente della Confederazione,  
gentili signore, egregi signori,

con lettera del 22 novembre 2017 ci avete inviato una richiesta di presa di posizione in relazione alla modifica dell'allegato 2, cifra 11, capoverso 3, dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc). Tale modifica, che concerne le esigenze generali relative alle acque superficiali, propone di aggiornare l'OPAc con nuovi requisiti numerici relativi ai contaminanti organici che possono essere presenti in traccia nelle acque. Sono proposti valori numerici per l'inquinamento di breve durata (tossicità acuta) e più persistente (tossicità cronica) di 38 pesticidi organici, 13 prodotti farmaceutici ad uso umano e veterinario e 4 prodotti chimici industriali. Questi nuovi valori sono stati elaborati sulla base di studi scientifici sull'ecotossicità, effettuati dall'Ökotoxzentrum dell'EAWAG-EPFL.

Per la maggior parte dei 38 pesticidi organici i cui limiti sono stati ridefiniti, la nuova esigenza numerica sarà più elevata rispetto al valore vigente finora di 0.1 µg/l. Tendenzialmente si prevede quindi una diminuzione dei casi di effettivo superamento delle esigenze numeriche rispetto alla situazione attuale per le acque superficiali. Per tutti gli altri pesticidi organici non oggetto di nuovi limiti resterà in vigore il valore generale di 0.1 µg/l. Le esigenze numeriche dei prodotti farmaceutici ad uso umano e veterinario (13) e dei prodotti chimici industriali (4) vengono definite per la prima volta.

Come Consiglio di Stato salutiamo l'introduzione di queste soglie per le 55 sostanze di cui sopra in quanto si attua un approccio ponderato che considera la reale tossicità dei principali principi attivi presenti nelle acque superficiali. Fissare esigenze numeriche ricavate da indagini sperimentali e teoriche condivise a livello internazionale facilita inoltre la comunicazione nei confronti della popolazione e l'intimazione di misure volte a risanare eventuali deficit ambientali.

Ci permettiamo tuttavia di segnalare alcune questioni che a nostro avviso non sono state sufficientemente approfondite nell'avamprogetto e nel rapporto esplicativo e di cui auspichiamo si possa tenere in debita considerazione per i futuri aggiornamenti della lista:

- Sul sito dell'Ökotoxzentrum ([www.oekotoxzentrum.ch](http://www.oekotoxzentrum.ch)) figurano ulteriori principi attivi di cui sono disponibili soglie di tossicità acuta e cronica, per cui auspichiamo la loro integrazione nell'elenco.
- L'elenco dovrà essere rivisto regolarmente e aggiornato con nuove sostanze. Parimenti soglie già definite potranno essere riviste alla luce di nuovi studi ecotossicologici.
- È auspicato fissare un valore soglia generico, simile a quello attualmente in vigore per i pesticidi organici, per quelle sostanze appartenenti alla categoria dei prodotti farmaceutici e industriali ("altre sostanze"), che non appartengono alle 17 sostanze proposte.
- Per Diclofenac e Acido mefenamico andrebbero pure definiti dei valori di tossicità acuta; in alternativa si potrebbe fornire un aiuto all'interpretazione, ad esempio con una nuova nota in fondo alla tabella.
- Mancano delle esigenze qualitative per i metaboliti rilevanti e non rilevanti, che possono essere molto persistenti. A titolo di esempio l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico, indica il limite di 0.1 µg/l per pesticidi e per "i metaboliti rilevanti per l'acqua potabile". Parimenti, anche nell'OPAc andrebbe fissato per i metaboliti (rilevanti e non) un limite generico precauzionale, che potrebbe pure coincidere con il citato 0.1 µg/l.

Cogliamo l'occasione per porgervi, signor Presidente della Confederazione, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia p. c.:

- Dipartimento del territorio ([dt-dir@ti.ch](mailto:dt-dir@ti.ch))
- Divisione dell'ambiente ([dt-da@ti.ch](mailto:dt-da@ti.ch))
- Sezione protezione aria, acqua e suolo ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch))
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch))
- Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico ([dt-spaas.upaai@ti.ch](mailto:dt-spaas.upaai@ti.ch))
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))
- Pubblicazione in internet